

**Oggetto: CONTRATTO DI SERVIZIO ENERGIA**

Tra i sottoscritti:

**COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA** con sede in Via Roma 5, CF 83502130152, P.IVA 03252770155 – 20056 Trezzo sull'Adda (MI) nella persona del Responsabile del Settore Gestione Territorio Geom. Massimo Barzaghi nato a Vaprio d'Adda il 06/01/1968 che qui interviene nel nome, per conto e nell'interesse del Comune di Trezzo sull'Adda

**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TREZZO** con sede legale a Trezzo sull'Adda (MI) in via Mazzini, 70D, P.IVA e C.F. 03992310163, nella persona del Presidente Lorenzo Pozzi nato a Vimercate il giorno 11/03/1954, nel corso di questo contratto denominato "Affidante"

e

**ATES SRL**, con sede in Trezzo sull'Adda (MI) in Via G. Pastore n.2/4, P.IVA e C.F. 05064840969, nella persona del direttore generale Dott. Ugo Ottaviano Zanella nel corso di questo contratto indicata come "Gestore o Ates".




**PREMESSO**

- Che con un contratto di "concessione in uso e gestione del centro sportivo comunale" il Comune di Trezzo sull'Adda ha affidato la gestione, funzionamento e manutenzione ordinaria dell'impianto termico all'Associazione Sportiva Dilettantistica Trezzo;
- Che Ates è una Società "in house" a totale capitale pubblico locale, di cui il Comune di Trezzo sull'Adda è socio e a cui ha affidato il servizio di gestione calore degli immobili di proprietà dell'ente;
- Che è interesse del Comune di Trezzo sull'Adda, anche al fine di realizzare, ancorché in forma indiretta e mediata, economie di scala e di scopo, che ATES assuma il servizio di gestione calore per tutti gli immobili di proprietà dell'ente, ivi compresi gli immobili oggetto di concessione;
- Che è interesse della Associazione Sportiva Dilettantistica Trezzo, al fine di favorire lo sviluppo di sinergie con il Comune concedente, avvalersi del medesimo gestore del servizio calore;
- Che Ates nell'espletamento del presente contratto opera in applicazione del proprio sistema di gestione in accordo alle norme internazionali ISO9001, revisioni vigenti e della norma italiana UNICEI 11352 versione vigente; in particolare rispetto a quest'ultimo punto, dichiara che il presente contratto è redatto secondo quanto indicato dall'allegato XIII, direttiva 2012/27/EU e dall'appendice B della norma UNICEI 11352 : 2014 "Contenuti minimi dell'offerta contrattuale del servizio di efficienza energetica", attraverso la quale applicazione si obbliga a dare piena attuazione alle misure previste dal presente contratto.
- Che Ates S.r.l. nell'esecuzione del presente contratto in riferimento alle eventuali attività di diagnosi energetica utilizza i criteri definiti nelle norme UNICEI EN 16247-1 e UNICEI/TR 11428.

**SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue:**

- 1.1 Le parti in premessa sono parti integrante del presente contratto di efficienza energetica a garanzia di risultato.
- 1.2 **Oggetto del presente contratto:** Nel quadro degli interventi di risparmio energetico ed uso razionale dell'energia, di cui alla legge n. 10 del 9 gennaio 1991 e s.m.i., nonché dalle norme di gestione del riscaldamento in fabbricati, di cui al D.P.R. n. 412 del 26.08.1993, al Decreto Legislativo n. 192 del 19.08.2005 e n. 311 del 29.12.2006 e con particolare riferimento all'art. 1, comma 1, lett. P e ripreso nel D.Lgs n. 115 del 30.05.2008 articolo 16 e Titolo III "Disposizioni finali" allegato II, al D.P.R. n. 74 del 16.04.2013, ed alla Legge n. 90 del 03.08.2013, il Gestore, allo scopo di fornire all'Affidante Beni e Servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort nell'edificio, nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo contemporaneamente al miglioramento del processo di

trasformazione e di utilizzo dell'energia, stipula con il Affidante un contratto di Concessione del Servizio Energia, in riferimento anche alla circ. 273/98E del Ministero delle Finanze, alle condizioni di cui all'allegato "A" che costituisce parte integrante del presente contratto. Sarà in capo al Gestore l'acquisto, la trasformazione e l'uso dei combustibili o delle forniture di rete, ovvero del calore-energia nel caso di impianti allacciati a reti di teleriscaldamento, necessari ad alimentare il processo di produzione del fluido termovettore e quindi l'erogazione dell'energia termica all'edificio.

- 1.3 **Luogo di esecuzione del contratto:** le forniture, le opere ed i servizi facenti capo al Gestore di cui al presente contratto dovranno essere eseguite presso:  
**Centro Sportivo Comunale "Val Fregia" - sito in via per Vaprio – 20056 Trezzo sull'Adda (MI)**
- 1.4 **Durata del contratto:** il contratto avrà durata di anni 3 (tre) dalla data del **1 marzo 2023 ed avrà termine in data 28 febbraio 2026**
- 1.5 **Terzo responsabile:** Il Gestore si fa carico della gestione dell'impianto termico assumendo il ruolo di "Terzo Responsabile" dell'esercizio e della manutenzione (vedi allegato C), così come previsto dall'art. 31, comma 1 e 2, della Legge 10/1991, ed in particolare dall'art. 1, lett. O, del D.P.R. 412/1993, dall'art. 7 del D.P.R. 551/1999 "Ulteriori requisiti del Terzo Responsabile", e dal D.P.R. 74/2013, ed in accordo al D.Lgs. 192/2005, all'art. 287 del D.Lgs. n. 152/2006 "abilitazione alla conduzione", al D.Lgs. 311/2006, ed effettuerà tutte le operazioni descritte nell'allegato "A" che costituisce parte integrante al presente contratto. All'atto della presa in carico dell'impianto termico viene redatto l'allegato A2, "Verbale di consegna e di presa visione degli impianti termici", che costituisce parte integrante del presente contratto. 
- 1.6 **Misurazione dell'energia termica:** Allo scopo di effettuare la misurazione e la contabilizzazione dell'energia termica consumata dagli edifici, il Gestore utilizzerà idonei Contatori di energia installati in centrale termica, omologati secondo la normativa vigente sia nazionale che europea. L'Affidante può chiedere la verifica delle misurazioni secondo le modalità previste dal punto 1.2 dell'allegato "B". Qualora tale strumentazione non fosse disponibile o non adeguata il Gestore procederà a predisporre idoneo preventivo di spesa. Qualora l'Affidante dovesse ritenere opportuna una verifica della strumentazione impiegata per la contabilizzazione del calore dovrà presentare opportuna richiesta al Gestore. I costi per la verifica sono a carico dell'Affidante. È invece responsabilità del Gestore del contratto servizio energia mantenere la precisione e l'affidabilità di tutte le apparecchiature di misura eventualmente installate.   

- 1.7 **Certificazione energetica:** Il Gestore, in contraddittorio con l'Affidante, prende atto dell'assenza degli attestati di prestazione energetica.
- 1.8 **Definizione degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e orizzonte temporale di riferimento:** Non si prevedono ad oggi ulteriori interventi di efficientamento.
- 1.9 **Eventuali attività fornite da terze parti:** il Gestore nell'esecuzione del presente contratto si riserva la facoltà di utilizzare e incaricare, per lo svolgimento di servizi o lavori, Terzi in possesso degli idonei requisiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti, secondo il proprio processo di
-

qualificazione interna. Il nominativo dei soggetti coinvolti verrà di volta in volta comunicato l'Affidante.

**1.10 Elementi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di gestione ambientale e di privacy**

Il presente servizio e le attività ad esso connesse sono svolte sotto la responsabilità di Ates nel rispetto delle disposizioni indicate dal decreto legislativo 81-08 e smi, dal decreto legislativo 152 / 2006 e smi , dal decreto legislativo 196 / 2003 e smi, per le quali il Affidante dovrà adottare le misure e fornire tutti gli elementi di sua competenza.

**1.11 Risoluzione anticipata:** Il presente contratto potrà essere risolto anticipatamente, oltre che caso di gravi inadempienze di una delle parti, anche per volontà di una delle parti con preavviso minimo di mesi 6 e con la liquidazione della quota C2f per l'anno in corso.

In caso di inadempimento da parte del Gestore:

- per quanto attiene ai servizi compresi nella quota fissa C2f, si applicano le norme in materia di appalto, previste dal libro quarto, titolo terzo, capo settimo (artt. da 1655 a 1677) del codice civile;
- per quanto attiene ai servizi compresi nella quota variabile C2v, si applicano le norme in materia di somministrazione, previste dal libro quarto, titolo terzo, capo quinto (artt. da 1559 a 1570) del codice civile.


**1.12 Controversie:** Ogni controversia avente per oggetto l'esecuzione e/o interpretazione del presente contratto, comprensivo degli allegati è devoluta alla competenza del Foro di Milano con espressa esclusione di ogni concorrente competenza, anche ex art. 20 c.p.c.

**1.13 Detenzione qualificata:** Con la sottoscrizione del presente Contratto di Concessione del Servizio Energia da parte del rappresentate dell'Affidante, l'Affidante conferisce al Gestore, per il periodo di validità del contratto, la detenzione qualificata delle Centrali Termiche oggetto di questo contratto e degli impianti termici ad esse collegati, che pertanto diventano officine di produzione del Gestore, dei Beni e Servizi descritti al punto 1.2.

**1.14 Piano informativo e formativo del cliente:** Il Gestore svolgerà attività di informazione e formazione alle risorse individuate dall'Affidante con argomento normative per l'efficienza energetica ed approfondimento sull'uso responsabile dell'energia e sulle modalità di esecuzione del contratto, che verranno formalmente concordate svolte e verbalizzate, successivamente alla firma del presente contratto su richiesta dell'affidante.


Trezzo sull'Adda, li 11/05/23

Comune di Trezzo sull'Adda



Gestore

**A.T.E.S. SRL**  
Direttore Generale  
Dott. Ugo Ottaviano Zanella



**Allegato "A" al contratto di Concessione del Servizio Energia**

**CONDIZIONI DI FORNITURA**

Ad integrazione e precisazione di quanto previsto dal Contratto di Concessione del Servizio Energia, stipulato tra la Ditta **ATES s.r.l.** (di seguito anche "Gestore"), **Associazione Sportiva Dilettantistica Trezzo** (di seguito anche "Affidante") e **Comune di Trezzo sull'Adda**, si conviene quanto segue:

**Art. 1.1 – Luogo di esecuzione del contratto**

Le forniture, le opere ed i servizi facenti capo al Gestore di cui al citato contratto dovranno essere eseguite presso i seguenti edifici siti nel Trezzo sull'Adda (MI)

<b>Stabile</b>	<b>Indirizzo</b>
Centro Sportivo Comunale "Val Fregia"	Via per Vaprio – 20056 Trezzo sull'Adda (MI)

**Art. 1.2 –Durata del contratto**

Il contratto avrà durata di anni 3 (tre) e decorrerà dalla data del **1° marzo 2023** ed avrà termine in data **28 febbraio 2026**

**Art. 1.3 – Qualità del combustibile**

Il combustibile impiegato dovrà essere conforme a quanto stabilito dalla legislazione vigente per il servizio offerto (riscaldamento ambientale).

**Art. 1.4 – Caratteristiche temporali del servizio**

Il servizio di riscaldamento verrà garantito con gli orari e nei periodi previsti dalle leggi attualmente vigenti e successive modificazioni e, quindi, al momento, per 183 gg. annui, fatti salvi eventuali anticipi e/ o proroghe richiesti dall' Affidante e concessi dalle competenti Autorità.

**Art. 1.5 – Modalità di finanziamento di miglioramento di efficienza energetica e Prezzo del servizio**

Il prezzo della Concessione del Servizio Energia è pari alla quota consumi C2. Il corrispettivo contrattuale è riferito a parametri oggettivi, indipendenti dal consumo corrente di combustibile e di energia elettrica degli impianti

**Art. 1.5.1 –** La quota consumi C2 rappresenta il costo dell'energia termica erogata agli edifici comunali oggetto del presente contratto. La quota C2 è composta da:

- una quota fissa annuale C2f, comprendente i costi relativi alle prestazioni dei servizi inerenti all'esercizio dell'impianto termico (conduzione, manutenzione ordinaria, straordinaria e costo terzo responsabile).

La manutenzione straordinaria si intende a copertura solamente dei materiali installati da ATES presso le singole utenze di cui al punto 1.1. La sostituzione o riparazione di ogni altro materiale esistente, anche se di recente installazione, sarà a carico dell'Affidante.

Il servizio si intende riferito alla gestione delle centrali termiche; per centrali termiche si intende quell'insieme di elementi necessari alla produzione, alla regolazione ed al trasporto dell'energia termica, ad esclusione di quella porzione di impianto posta a valle delle pompe di mandata, cioè all'inizio del circuito di andata e ritorno per gli utilizzi. Fanno altresì parte delle centrali termiche le porzioni di impianto elettrico a valle del punto di arrivo della tensione di linea all'interruttore generale esterno alle Centrali. L'Affidante si riserva la possibilità di estendere il servizio anche agli impianti interni di distribuzione del fluido termico a seguito di specifico accordo.

La quota fissa annuale C2f è di € **450,00 € IVA esclusa**.

La quota di manutenzione sarà fatturata a partire dal mese di Marzo 2023

- una quota variabile C2v, comprendente i costi relativi all'effettivo consumo di energia termica per il riscaldamento, la produzione di acqua calda sanitaria, in quantità e qualità idonee al soddisfacimento delle esigenze dell'utenza; viene determinata dal consumo in kWh di energia, moltiplicato per la Tariffa (€/kWh).

La Tariffa di riferimento per calcolare i consumi dell'Affidante viene concordata in **0,106 €/kWh + IVA di legge dove il gas è ad uso domestico con accisa civile.**

Si riserva in fase di fatturazione uno sconto fisso di **0,015€/kWh** come corrispettivo per l'accisa ridotta riconosciuta sulle utenze oggetto del presente contratto. Tale agevolazione potrà essere riconosciuta fino a che permarranno le condizioni per l'ottenimento da parte del gestore della riduzione dell'accisa sulla fornitura di combustibile. A tal fine l'affidante si impegna annualmente a trasmettere la documentazione richiesta dal gestore e/o autocertificazione che non siano variate le condizioni di utilizzo.

la rendicontazione periodica da parte del fornitore del contratto servizio energia dell'energia termica complessivamente utilizzata dalle utenze servite dall'impianto verrà quindi allegata alle fatture emesse per la fornitura del servizio

**Art. 1.5.3** – Ai corrispettivi relativi alle prestazioni contrattuali stabilite, comprendenti la fornitura di beni e servizi, verrà applicata l'aliquota IVA di legge

**Art. 1.5.4** – Per tutti gli interventi straordinari, ferma restando la facoltà dell'Affidante di avvalersi eventualmente di altra ditta, il gestore provvederà a stilare di volta in volta apposito preventivo che sarà sottoposto ad approvazione dell'Affidante.

#### **Art. 1.6 – Revisione prezzi**

I prezzi di cui al precedente capo 1.5.2 sono soggetti a revisione allorché si verificano variazioni degli elementi concorrenti alla determinazione del prezzo stesso.

La variazione della Tariffa che determina la quota C2v avverrà mensilmente, in maniera direttamente proporzionale alla variazione percentuale media, arrotondata alla terza cifra decimale, del costo del combustibile durante il periodo di competenza.

Per determinare la variazione media del costo del combustibile il valore di riferimento (riferito al costo del gas naturale al lordo della defiscalizzazione prevista per la particolare tipologia di utenza oggetto del presente contratto) viene fissato in **0,865 €/mc**, in riferimento al mese di Febbraio 2023 e sulla base della Delibera **374/2022/R/GAS** pubblicata dall'ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela.

La formula per il calcolo dell'adeguamento è di seguito riportata:

Adeguamento/conguaglio annuale costo combustibile per l'anno X =  
[Tariffa Energia adeguata (€/KWh)<sub>mese X</sub> - Tariffa Energia contrattuale (€/kWh)] \* Consumo Energia<sub>anno X</sub> (kWh)

dove:

Tariffa adeguata (€/kWh)<sub>mese X</sub> = Tariffa Energia contrattuale (€/ kWh) \* (1 + Adeguamento costo combustibile (%)<sub>mese X</sub>)

Adeguamento costo combustibile (%)<sub>mese X</sub> = {[Costo medio del combustibile (€/mc)<sub>mese X</sub>] - [Costo riferimento contrattuale (€/mc)]} / [Costo riferimento contrattuale (€/mc)]

dove:

*Costo medio combustibile* (€/mc)  $_{\text{mese } x} =$  valori pubblicati mensilmente o trimestralmente per il mese X da ARERA

L’Affidante accetta le modalità di aggiornamento previste. Le modalità di fatturazione del canone per fornitura di energia potranno essere modificate per una migliore contabilità in accordo tra le parti.

La variazione della quota C2f avverrà annualmente sulla base della variazione percentuale dell’indice - FOI - ISTAT.

**Art. 1.7 – Modalità di fatturazione e pagamento dei corrispettivi:**

**Art. 1.7.1** – La quota Consumo C2, risultante dalla somma della quota fissa C2f e della quota variabile C2v (prodotto dell’energia termica rilevata dal misuratore installato in centrale termica, per la Tariffa, come previsto dalla all’Art. 6 circ. 273/98-E art. 6 del Ministero Finanze), verrà fatturata mensilmente all’Affidante. Totale fattura = C2 = (C2f/12) + C2v = (C2f/12) + (KWh/mese x Tariffa), oltre l’IVA nella misura di legge ovvero:

- 10% utenze domestiche o assimilate (circ. 82/99-E del Ministero Finanze) salvo adeguamenti normativi
- 22% altre utenze (circ. 82/99-E del Ministero Finanze) salvo adeguamenti normativi.

**Art. 1.7.1.1** – Al termine di ciascun mese di servizio, il Gestore fornirà all’Affidante i dati ed il conteggio delle prestazioni erogate nel mese.

**Art. 1.7.1.2** – Il pagamento delle forniture energetiche, sarà effettuato con Bonifico Bancario, entro 30 gg. dalla data di scadenza della Fattura.

**Art. 1.7.1.3** – In caso di mancato pagamento entro i termini convenuti, verranno addebitati gli interessi per il ritardato pagamento, nei termini di legge.

**Art. 1.7.1.4** – Nel caso di avaria o assenza degli strumenti di misura in attesa di procedere al ripristino e/o a all’installazione del sistema, i cui costi rimangono a carico dell’Affidante, il Fornitore potrà emettere fatture di importo stimato sulla base del rendimento del generatore convenzionalmente fissato e del consumo di gas naturale misurato nel periodo di riferimento:

$$C_i * PC_{i-1} * \eta = E$$

$C_i$  [smc] = consumo di gas metano nel periodo (i)

$PC_{i-1}$  [kWh/smc] = potere calorifico gas metano convenzionalmente fissato a 9,59 kWh/smc

$\eta$  [-] (*eta*) = rendimento stimato dei generatori, convenzionalmente fissato 100%

E [kWh] = Energia da fatturare nel periodo (i)

**Art. 1.8 – Esercizio degli impianti termici (Conduzione, Controllo e manutenzione)**

A norma delle disposizioni della Legge 10/1991, del D.P.R. 412/1993, del D.P.R. 551/1999, del D.Lgs. 192/2005, del D.Lgs. 152/2006, del D.Lgs. 311/2006 e del D.P.R. 74/2013, il Gestore, quale soggetto Terzo Responsabile, s’impegna ad eseguire, per tutta l’effettiva durata del contratto, tutte le operazioni necessarie per il corretto esercizio degli impianti termici oggetti di questo contratto, da individuarsi anche in considerazione di quanto previsto al capo 1.3 del presente Contratto di Concessione del Servizio Energia. Per quanto riguarda il servizio riscaldamento, le temperature da garantire all’interno delle varie utenze calcolate sulla media dei valori rilevabili nei vari ambienti, dettate dalle normative vigenti (v. articoli 3 e 4 del D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993, e articolo 12 del D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013), sono le seguenti:

- asilo nido, scuole materne e speciali 20°C con tolleranza + 2°C;
- altre scuole, uffici, abitazioni o assimilabili 20°C;
- atri e corridoi 18°C;
- palestre e impianti sportivi dove si svolgono attività, archivi e depositi 18°C.

Per il servizio riscaldamento la tolleranza ammessa sulla temperatura media nelle singole unità immobiliari degli edifici é di + 2° C (D.P.R. n. 551/99). Le temperature indicate si intendono misurate al centro dei locali

con termometro posto 1,5 metri dal pavimento e con porte e finestre chiuse da almeno 2 ore. In caso di contenzioso riguardante la rilevazione delle temperature si adotteranno i criteri indicati nelle norme UNI di riferimento per il collaudo degli impianti termici. In giornate particolarmente rigide, dopo il fermo di attività, potranno essere disposte accensioni anticipate agli impianti in deroga alla normativa vigente per garantire le condizioni di benessere ambientale agli utenti. In caso di temperature esterne particolarmente rigide registrate per più giorni consecutivi sarà ammessa una tolleranza sulle temperature richieste con il limite di - 2°C.

Le condizioni sopra riportate si ritengono sospese e sostituite dalle prescrizioni previste da D.L. 1° marzo 2022, n.17 "Disposizioni in materia di riduzione dei consumi termici degli edifici" fino 31 marzo 2023, salvo proroghe e nuove disposizioni di legge.

#### **Art. 1.9 – Assunzione della qualifica di terzo responsabile**

Con la stipula del contratto il Gestore assume, per tutta la durata effettiva del contratto medesimo, la qualifica di "Terzo Responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici" prevista, in generale, dall'art. 31, comma 1 e 2, della Legge 10/1991, ed in particolare dall'art. 1, lett. O, del D.P.R. 412/1993, dall'art. 7 del D.P.R. 551/1999 "Ulteriori requisiti del Terzo Responsabile", e dal D.P.R. 74/2013, ed in accordo al D.Lgs. 192/2005, all'art. 287 del D.Lgs. n. 152/2006 "abilitazione alla conduzione", al D.Lgs. 311/2006. Il Gestore dichiara di essere in possesso dei requisiti di abilitazione, stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 37 del 22.01.2008 in merito alla sicurezza, per l'assunzione della qualifica predetta, così come stabiliti dalla suddetta normativa, anche in merito a competenze e certificazioni.

#### **Art. 1.10 – Oneri a carico dell'Affidante**

Sono a carico dell'Affidante i costi di ulteriori interventi finalizzati al risparmio energetico, proposti dal Gestore ed accettati dall'Affidante, secondo le risultanze delle Diagnosi Energetiche effettuata entro 1 anno di esercizio sul sistema edificio-impianto dello stabile oggetto di questo contratto. Sono inoltre a carico dell'Affidante i costi relativi ad interventi di manutenzione straordinaria, causati da:

- eventi di forza maggiore;
- atti di vandalismo;
- danni che dovessero verificarsi alle apparecchiature installate dal Gestore in centrale termica (generatori, circolatori, sistemi di tele gestione ecc...) derivanti da cause riconducibili all'edificio servito dall'impianto, agli impianti in esso installati o alle sue pertinenze;
- oneri relativi ai diritti di segreteria e sopralluoghi degli organi tecnici quali I.S.P.E.S.L. e VV.FF., in quanto le relative pratiche sono di competenza comunale.
- Oneri relativi a sostituzione/installazione e taratura dei sistemi di contabilizzazione

Rimangono a carico dell'Affidante anche gli oneri per il rinnovo dei C.P.I.

Ai corrispettivi relativi alle prestazioni contrattuali stabilite, comprendenti la fornitura di beni e servizi, verrà applicata l'aliquota IVA di legge al momento attuale:

- 10% utenze domestiche o assimilate (circ. 82/99-E del Ministero Finanze);
- 22% altre utenze (circ. 82/99-E del Ministero Finanze).

L'Affidante si impegna a fornire al Gestore:

- a) dichiarazione che gli impianti e apparecchi in pressione sono stati controllati e verificati ai sensi della normativa vigente;
- b) dichiarazione di conformità degli impianti, ai sensi del DM 37/08 e successivi provvedimenti di attuazione;
- c) dichiarazione di conformità o certificati di collaudo degli impianti;
- d) libretto di centrale o di impianto compilato con le modalità previste nel DPR 74/2013;
- e) tutta la documentazione/certificazione prevista dalle Normative vigenti, quale:
  - denuncia e omologazione ISPESL;
  - libretto di centrale;
  - relazione VV.F. e/o nulla osta per la sola attività 91 e/o C.P.I. dello stabile;
  - dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008;
  - tutte le altre documentazioni richieste dalle disposizioni legislative vigenti in materia di impianti termici.



**Art. 1.11 – Reportistica contrattuale.**

Ates fornisce all’Affidante annualmente in sede di adeguamento congruaglio un report relativo ai consumi relativi agli impianti oggetto di affidamento

**Art. 1.11 – Garanzie a carico dell’Affidante e del Gestore**

L’Affidante garantisce espressamente al Gestore la funzionalità dell’attuale impianto termico come da “Verbale di consegna e di presa visione sugli impianti termici” contestualmente sottoscritto tra le parti e allegato A2 al presente contratto di Concessione del Servizio Energia. Il Gestore non sarà in alcun modo responsabile per eventuali carenze di funzionalità (vedi “Verbale di consegna e di presa visione sugli impianti termici”) che non le siano state comunicate preventivamente.

Rimane comunque a totale carico del Gestore, in quanto “terzo responsabile” dell’esercizio e della manutenzione, qualunque tipo di responsabilità, civile, penale o di altro tipo, per qualsiasi incidente (compresi scoppi, esplosioni, incendi, folgorazioni, intossicazioni, allagamenti) all’interno della centrale termica.

**Art. 1.12 – Copertura assicurativa**

Il Gestore garantisce all’Affidante committente di aver contratto copertura assicurativa con massimale di € 5.000.000 € a garanzia di eventuali danni cagionati a terzi e cose (R.C.T.) nell’espletamento del servizio costituente oggetto del presente contratto.

**Art. 1.13 – Spese, opere e servizi esclusi dal contratto**

Sono escluse dai corrispettivi previsti dal presente contratto tutte le spese non espressamente previste dal contratto stesso.

**Art. 1.14 – Accesso agli stabili oggetto di questo contratto da parte del personale del Gestore, manomissioni, penale**

L’Affidante, ed i singoli utenti, autorizzano il personale del Gestore ad accedere a tutti i locali dell’edificio ove sono installate le apparecchiature di misurazione del calore e dei consumi, al fine di effettuare l’installazione, la manutenzione e la lettura delle apparecchiature di misura del calore, dei consumi e /o dell’acqua calda sanitaria. In caso di tentata o consumata manomissione delle apparecchiature di misure predette, l’Affidante sarà tenuto a corrispondere al Gestore una penale, per ogni apparecchiatura danneggiata, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore e ferma restando l’obbligazione di pagamento elusa mediante la manomissione dei misuratori. Sia la manomissione delle apparecchiature che il danno dalle stesse subito verranno accertati e certificati dalle ditte costruttrici delle apparecchiature stesse in necessario contraddittorio con le altre parti.

**Art. 1.15 – Miglioramento dell’efficienza energetica garantito- Definizione condizioni dei consumi di riferimento e dei fattori di aggiustamento degli stessi - Sharing Saving**

Sulla base dell’analisi energetica iniziale il consumo attuale stimato per gli immobili inseriti nel presente contratto è di **50.000 kWh**.

Nel caso di aumento del fabbisogno termico annuo rispetto al valore medio stimato dopo la riqualificazione, rappresentante **la quantità massima di energia erogabile (a parità di condizioni di esercizio) e quantificato in di 50.000 kWh** si prevede una suddivisione dei costi economici corrispondenti al maggior consumo in kWh, sulla base delle seguenti percentuali:

- quota di maggior consumo a carico dell’Affidante: 85%
- quota di maggior consumo a carico del Gestore: 15%

Per la valorizzazione di risparmi e costi, si applicherà la franchigia del +/- 5% entro la quale non si applicheranno suddivisioni di risparmio o maggiori costi.

## 1.16 Determinazione gradi giorno

La determinazione dei gradi giorno effettivi della località, come riferimento per destagionalizzare il consumo annuo di energia termica a dimostrare l'effettivo miglioramento dell'efficienza energetica. Verrà effettuato al termine di ogni stagione termica sulla base delle condizioni meteo ARPA registrate dalla Stazione Bergamo.

## Art. 1.17 – Indicazione di un tecnico responsabile


L'indicazione da parte del committente di un tecnico di controparte incaricato di monitorare lo stato dei lavori e la corretta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto; se il committente è un ente obbligato alla nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, di cui all'articolo 19 della legge 09 Gennaio 1991, n. 10, quest'ultimo deve essere incaricato come tecnico di controparte.

## Art. 1.18 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali forniti dall'Affidante sarà svolto nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs 196/03.

Trezzo sull'Adda, li 11/05/23.....

Comune di Trezzo sull'Adda



Gestore

**A.T.E.S. SRL**  
Direttore Generale  
Dott. Ugo Ottaviano Zanella

**Allegato "A2" al contratto di Concessione del Servizio Energia**

**VERBALE DI CONSEGNA E DI PRESA VISIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI**

Alla presenza di:

- Massimo Fornari in qualità di responsabile tecnico della società **ATES Srl** – Gestore del Servizio,
- e
- Lorenzo Pozzi in qualità di presidente dell'**Associazione Sportiva Dilettantistica Trezzo**

viene redatto il presente verbale di sopraluogo e presa in consegna dei seguenti impianti termici di proprietà dell'Affidante

Num.	Stabile	PDR	Tipo impianto
1	Calcio	11881200007480	Caldaia a condensazione

**Il Verbale di consegna riporta:**

- A - Verbalizzazione delle risultanze dell'ispezione effettuata, in modo congiunto, dai tecnici designati dalle parti Affidante e Gestore, e riportato sul tabulato riassuntivo allegato;
- B - Dati identificativi dell'edificio e dell'impianto termico;
- C - Stato degli impianti termici nelle condizioni in cui si trovano.

**Dichiarazione:**

Il Gestore dichiara di avere preso visione e conoscenza degli impianti termici, di cui al presente verbale, di prenderli in carico nelle condizioni in cui si trovano e di impiegarli, per gli scopi di cui al Contratto di Servizio Energia, con criteri di efficienza ed economicità nel rispetto della legislazione vigente. L'Affidante dichiara di aver informato il Gestore di ogni problematica o malfunzionamento esistente e si impegna a produrre tutta la documentazione di cui all'art. 1.10 allegato "A" del Contratto di Servizio Energia che non dovesse essere presente al momento del sopraluogo. L'Affidante dichiara inoltre che gli impianti interessati al servizio sono in regola con la legislazione vigente o in alternativa delega il Gestore, entro l'inizio del servizio, a dare indicazione degli eventuali interventi obbligatori ed indifferibili da effettuare per la messa a norma degli stessi impianti, con citazione esplicita delle norme non rispettate, valutazione dei costi e dei tempi necessari alla realizzazione delle opere, ed indicazione di quale parte dovrà farsi carico degli oneri conseguenti o di come essi si ripartiscono tra le parti.

Trezzo sull'Adda, li 11/05/23.....

Comune di Trezzo sull'Adda



Gestore

**A.T.E.S. SRL**  
Direttore Generale  
Dott. Ugo Ottaviano Zanello

## Allegato "C" al contratto di Concessione del Servizio Energia

### **ELENCO MANUTENZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO E CONDIZIONI DI ASSISTENZA PRONTO INTERVENTO**

#### **Manutenzione ordinaria degli impianti:**

Per servizio di manutenzione ordinaria è da intendersi quella serie di operazioni eseguite, a seconda della necessità dei singoli impianti, o in via preventiva e programmata a scadenza periodica, destinate a mantenere in perfetta efficienza gli impianti medesimi.

Tutte le operazioni dovranno essere svolte in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. 412/93 e dal D.Lgs. 192 del 19 agosto 2005 e s.m.i. nonché del DPR 74/2013 ed eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione elaborate dal costruttore dell'impianto e comunque ai sensi della normativa vigente.

Il Gestore dovrà curare la più scrupolosa manutenzione di tutti gli impianti presi in consegna in modo da assicurare la migliore conservazione e il più efficiente grado di funzionamento degli stessi, con l'obbligo della diligente manutenzione e conservazione:

- dei locali, comprese le relative attrezzature, arredamenti e materiali che avrà ricevuto in consegna;
- di tutte le parti costituenti gli impianti presi in carico;
- delle caldaie, dei bruciatori, dei vasi di espansione, del valvolame e di tutti gli accessori in genere;
- del materiale coibente di protezione di tutte le tubazioni di centrale e dell'eventuale vaso di espansione;
- di tutte le canne fumarie e camini.

Il Gestore avrà, inoltre, l'obbligo di:

- provvedere con regolarità alla pulizia delle caldaie secondo le disposizioni del D.P.R. 74/2013 e al controllo della taratura dei termostati di regolazione e di sicurezza, delle sonde di temperatura esterna, dei pressostati di sicurezza, delle valvole di sicurezza, delle valvole di scarico termico e/o delle valvole di intercettazione del combustibile i cui interventi debbono verificarsi alle temperature e alle pressioni previste;
- provvedere al controllo dei termometri e dei manometri mediante apparecchi campione e in caso di malfunzionamento sostituirli;
- verificare il regolare funzionamento della valvola a galleggiante per i vasi di espansione di tipo aperto e della taratura delle valvole di reintegro per gli impianti con vaso di espansione chiuso nonché della presenza nei vasi stessi del cuscinio d'aria o di gas;
- provvedere con regolarità alla manutenzione e messa a punto dei bruciatori, in particolare, alla pulizia degli ugelli, dei filtri e della testa di combustione, alla regolazione della fiamma e del suo corretto sviluppo entro la camera di combustione della caldaia, al controllo della pressione di alimentazione del combustibile, alla revisione generale dell'apparecchio in relazione al totale delle ore di funzionamento con particolare riguardo ai cuscinetti del motore;
- provvedere con regolarità alla taratura delle apparecchiature di regolazione automatica e alla verifica del loro corretto funzionamento;
- provvedere con regolarità alla verifica e messa a punto delle elettropompe di circolazione e, in particolare, al controllo della prevalenza, alla sostituzione, se necessario, delle tenute degli organi meccanici rotanti, allo smontaggio e pulizia e sostituzione dei cuscinetti del motore in relazione al totale delle ore di funzionamento.

Tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere annotati sul libretto di centrale o di impianto.

Accesso e reperibilità saranno garantiti attraverso numeri telefonici operativi nei giorni di funzionamento previsti dall'amministrazione (per gli edifici comunali) dalle ore 8:00 alle ore 17:00; un indirizzo e-mail ed un numero di fax e cellulare attivi 365 giorni l'anno dalle ore 0:00 alle ore 24:00.

Il servizio di reperibilità gestirà le seguenti attività:

- fornire assistenza e chiarimenti;
- raccogliere le richieste d'intervento, le segnalazioni e le anomalie da parte del personale autorizzato;
- gestire solleciti e richiami;
- definire il livello di priorità.


I livelli di priorità saranno:

1. **Emergenza:** interventi da effettuarsi in 4 ore dalla richiesta. Per indice di gravità del guasto alto; rischio per la salute e la sicurezza, compromissione dell'attività che si sta svolgendo, interruzione di servizio e rischio di danni gravi.
2. **Urgenza:** interventi da effettuarsi entro 24 ore dalla richiesta. Per indice di gravità del guasto medio; compromissione parziale dell'attività che si sta svolgendo, scarsa efficienza del funzionamento dell'elemento tecnico o dell'unità tecnologica e possibile rischio di danni.
3. **Normale:** interventi da effettuarsi entro 5 giorni naturali consecutivi dalla data della richiesta. Per indice di gravità del guasto basso; inconveniente secondario per le attività che si sta svolgendo, funzionamento del servizio entro la soglia di accettazione.

In caso di richieste di intervento non giustificate o non rientranti nell'ambito del presente contratto il gestore addebiterà all'Affidante il costo dell'intervento. Sarà cura dell'Affidante comunicare al gestore eventuali referenti abilitati a richiedere l'intervento in reperibilità.

Trezzo sull'Adda, li 11/05/23.....

Comune di Trezzo sull'Adda




Affidante



Gestore

**A.T.E.S. SRL**  
Direttore Generale  
Dott. Ugo Ottaviano Zanella



1000

1000

1000

1000